



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
Servizio Viabilità

OGGETTO: STRADE PROVINCIALI N. 21 DIR. C "SAN GREGORIO - SAN CARLO" E N. 22 "PER PONTE" .
ORDINANZA DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO IN COMUNE DI
PONTE IN VALTELLINA (SO).

ORDINANZA N. 117

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza pervenuta in data 23 agosto 2017, protocollo n. 21661, con la quale la società Rigamonti S.p.A. (P.I. 00414570143), con sede a Milano, in Via Vittor Pisani n. 20, ha chiesto l'emissione dell'ordinanza di chiusura di una corsia della strada provinciale n. 21 Dir. C "S. Gregorio - S. Carlo", nel tratto compreso tra il km 0+662 e il km 0+909 e della strada provinciale n. 22 "per Ponte" al km 1+355, per l'esecuzione dei lavori di scavo in attraversamento longitudinale e trasversale della sede stradale per la posa di elettrodotto interrato a 15.000 Volt, in Comune di Ponte in Valtellina;

CONSIDERATO che i sopraccitati lavori saranno eseguiti per conto della società e-Distribuzione S.p.A., titolare della concessione n. 9927, rilasciata dalla scrivente Provincia con nota prot. n. 14124 del 26/05/2017;

RITENUTO indispensabile, per garantire l'esecuzione dei suddetti lavori, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale, emettere un provvedimento di limitazione della circolazione, nelle aree interessate;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

la circolazione a senso unico alternato nel tratto compreso tra il km 0+662 e il km 0+909 della strada provinciale n. 21 Dir. C "S. Gregorio - S. Carlo" e al km 1+355 della strada provinciale n. 22 "per Ponte", dalle ore 8.00 del giorno 28 agosto 2017 alle ore 17.00 del giorno 29 settembre 2017.

E' consentito alla ditta esecutrice dei lavori sospendere, per brevissimi periodi, la circolazione per l'effettuazione dello scarico del materiale di cantiere o di altre lavorazioni che non possono essere eseguite con la strada aperta al traffico.

Nelle aree di cantiere, il transito avverrà con limite di velocità di 30 km/h.

L'impresa esecutrice dei lavori osserverà le seguenti prescrizioni:

- porre adeguata segnaletica indicante la temporanea limitazione al transito;
- presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal vigente codice della strada (D. Lgs n. 285/1992) e dal regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/1992);
- la limitazione del transito ad una corsia avverrà con impianto semaforico da regolare in base ai flussi veicolari, secondo le esigenze di cantiere e in conformità con i precetti dell'articolo 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- segnalare il cantiere con opportune luci notturne;
- disporre tutti i dispositivi di protezione necessari alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- provvedere all'immediata riapertura della corsia al termine del periodo di chiusura anzidetto;
- in caso d'inconvenienti, il seguente incaricato della ditta esecutrice dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi:

➤ Sig. Gianluca Sambrizzi - Rigamonti S.p.A. - cell. n. 335 6980471

- la sorveglianza e la manutenzione di tutta la segnaletica sono a carico della società esecutrice.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 25/08/2017

IL DIRIGENTE
PEDRANZINI CESARE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005